

Art. 16

(Ampliamento platea beneficiari bonus elettrico/gas)

Al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell'applicazione delle tariffe agevolate previste per i soggetti economicamente svantaggiati dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 46, comma 1- bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revisione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05 ha previsto tariffe agevolate per i clienti in condizioni economiche disagiate nel mercato dell'energia elettrica, rimettendo ad un successivo decreto interministeriale la fissazione dei requisiti per l'applicazione delle tariffe agevolate. Con *DM 28 dicembre 2007 si è demandata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalità applicative, utilizzando come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.*

L'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legge n. 248/07, prevedeva, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dal sopracitato articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di *energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati. L'attuale situazione di crisi economica, che colpisce in primo luogo le famiglie più povere, rende opportuno l'ampliamento dei soggetti beneficiari delle tariffe agevolate attraverso l'abbassamento della soglia necessaria per ottenere le agevolazioni.*

Art. 17

(procedure autorizzative alla costruzione di nuovi impianti)

“Gli impianti in fase di progettazione o riprogettazione contrattualizzati da Terna tramite il mercato della capacità come definito dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 sono di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, come disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta prevede di far ricadere nel predetto decreto tutti gli impianti in fase di progettazione o riprogettazione contrattualizzati da Terna tramite il mercato della capacità di cui alla delibera ARG/elt 98/11, la partecipazione al predetto mercato di nuovi investitori ne sarebbe sicuramente promossa: sarebbe infatti il mercato stesso a incanalare i nuovi investitori in una procedura autorizzativa dai tempi e dagli esiti relativamente meno rischiosi con beneficio per tutto il sistema in termini di corretta localizzazione della capacità produttiva e di riduzione delle barriere all'entrata nel mercato italiano.

Art.

(Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas)

1. All'art.1-bis, comma 2, del dl 8 luglio 2010, n.105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n.129, al secondo periodo dopo le parole: "dei clienti finali" e prima delle parole "sulla base" inserire le seguenti: "*e le misure dei loro consumi*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Da scrivere

CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 18

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

~~(vedere in drafting)~~

1. L'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-bis 1. All'art. 4, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima delle parole "verificano la realizzabilità" inserire le parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,"

2. L'art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 è sostituito dal seguente: "La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici".

3. L'art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 è sostituito dal seguente: "L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.".

4. Al comma 13 dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui";

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione «in house» è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.”.

5. Dopo il comma 13 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, sono inseriti i seguenti:

“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.

“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali.”.

6. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente:

“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente.”.

7. All’art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti **“alla data del 30 giugno 2013”**.

8. All’art. 4, comma 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,” sono soppresse.

8-bis All’art. 4, il comma 35, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente “Le procedure di affidamento avviate e non concluse all’entrata in vigore del presente decreto si adeguano alla disciplina stabilita dal presente articolo”.

9. Il presente articolo non si applica al servizio idrico per il quale rimangono ferme le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas previste dall’art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Occorre rafforzare i principi di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali. Il quadro normativo attuale va reso più netto ed esplicito in questo senso.

Al comma 1 è stabilito che l'individuazione della dimensione degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali, ove viene organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali, debba garantire economie di scala e di differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Le regioni si conformano a tali principi entro il termine del 30 giugno 2012, decorso il quale si applicano i poteri sostitutivi, di cui all'articolo 8 della legge 131 del 2003.

I nuovi poteri previsti in capo all'Autorità garante della concorrenza dovranno essere orientati a promuovere la più ampia apertura di questi mercati.

L'articolo in questione apporta modificazioni all'articolo 4, recante "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea", del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148.

In linea con quanto asserito nelle pronunce della Corte costituzionale (c.f.r. sentenza n.325 del 2010) le disposizioni evidenziano una scelta del legislatore pro concorrenziale più rigorosa rispetto alla disciplina novellata e a quanto richiesto dalla normativa comunitaria.

L'evidente finalità delle disposizioni è quella di consentire ai servizi pubblici locali di rilevanza economica di accedere ampiamente al mercato riducendo, nel contempo, la gestione cosiddetta "in house".

A tale proposito, viene sostituito l'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148; viene previsto, infatti, che la delibera quadro, che illustra l'istruttoria necessaria alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio pubblico, venga adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta di procedere all'affidamento con gara di una pluralità dei servizi e che il primo invio della delibera all'Autorità suddetta venga effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Viene inoltre ridotta a 200.000 euro annui, la soglia entro la quale il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento può avvenire a società di capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", vietando il frazionamento del medesimo servizio e dell'affidamento, a fini elusivi.

Aggiungendo i commi 13-bis e 13-ter all'articolo 4 del citato decreto-legge novellato, si stabilisce che l'applicazione delle procedure previste dall'articolo in esame costituisce elemento di valutazione ai fini della collocazione delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 20 recante " nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità" del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98.

Viene inserito all'articolo 4 il comma 14-bis stabilendo che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n.112 del 2008, le società cosiddette "in house" possono contrarre mutui per la realizzazione degli investimenti nel caso che gli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento non superi una certa percentuale delle entrate effettive dell'azienda.

Viene infine posticipata al 31 dicembre 2012 la cessazione *ex lege* degli affidamenti diretti non conformi alla normativa vigente.

Art. 19

(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)

1. All'art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) in fine, dopo il punto e virgola, inserire i seguenti periodi: *“i predetti affidamenti, se assentiti a società a partecipazione pubblica, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, se successiva alla data stabilita nel periodo precedente, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici si riduca anche progressivamente, attraverso procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità, a una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;*

2) alla lettera b) le parole: *“cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;”* sono sostituite dalle seguenti: *“cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, se successiva alla data stabilita nel primo periodo della lettera a), a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici si riduca anche progressivamente, attraverso procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità, a una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015”.*

2. All'art. 4, comma 32-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole *“In caso di inottemperanza”* inserire le parole *“informa della situazione e trasmette la documentazione rilevante all'Ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art.... del decreto (il presente) che”*

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, i Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell'ampliamento dei mercati e di ripianamento delle proprie posizioni debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità e comunicano l'esito entro il 30 settembre 2012 **ed entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto conto della disciplina stabilita dall'art.4, comma 32 del dl 13 agosto 2011, n.138, come modificato e integrato dal comma 1 del presente articolo.**

4. In caso di omessa comunicazione sulla dismissione, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

~~(rivedere)~~

Vanno ulteriormente incentivati anche i processi di privatizzazione. Ciò allo scopo di liberare gli enti locali dai conflitti di ruolo nei quali versano, trovandosi a gestire imprese cui al tempo stesso si richiede di fornire servizi all'utenza locale, di valorizzare i propri asset e di promuovere comunque il consenso. La privatizzazione riporterebbe infatti una più netta distinzione di ruoli tra enti locali, chiamati a vigilare sui servizi e a esigere il rispetto delle convenzioni in nome delle collettività e le imprese private, tenute a offrire i propri servizi al meglio, nel timore di poter perdere gli affidamenti. Inoltre, la privatizzazione può costituire un utile strumento per ripianare le situazioni debitorie di alcuni enti locali.

La disposizione prevede, al comma 1, che i Comuni, al fine di promuovere l'ampliamento dei mercati e di ripianare le proprie posizioni debitorie, possano cedere le proprie partecipazioni societarie, avvalendosi di procedure aperte che garantiscano parità di condizioni di gara, trasparenza e conoscibilità, comunicandone l'esito entro il 30 settembre 2012.

Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "ente locale" sono inserite le seguenti: "per la gestione di servizi diversi dai servizi di interesse economico generale";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.";

c) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Art. 21

(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)

1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall'apposita richiesta e la comunicazioni di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell'ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede l'obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l'affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara.

Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

CAPO ...
SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Art. ...

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia fissa con decreto le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base e stabilisce l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.";

b) al comma 5, le parole "La convenzione" sono sostituite dalle seguenti "Il decreto, di cui al comma 3,";

c) il comma 7 è soppresso.

Art. ...

(Promozione della concorrenza in materia di strumento di pagamento)

1. Il comma 4, dell'articolo 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 è sostituito dal seguente:

“La Banca d'Italia può stabilire, con proprio regolamento, che il beneficiario applichi spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.”.

Art....

(Eliminazione dei danni alle persone dal risarcimento diretto)

1. Al secondo comma 2 dell'art. 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, le parole "Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139" sono soppresse.

Art.

(Efficienza produttiva nella gestione delle compensazioni tra compagnie nel sistema del risarcimento diretto, risarcimento in forma specifica)

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del Dlgs. 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. L'Isvap definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
3. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia in relazione alle riparazioni fatte di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente cui la compagnia sarebbe tenuta in base alle norme vigenti è ridotto del 30%.

Art.**(Repressione delle frodi)**

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita` civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e` tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e` ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita` civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a rendere pubblica mediante i propri siti internet o altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Art...

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo c.d scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate l e seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo` prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – l'attestato, e' acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da

parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito nel medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 2 e 2-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato, da ultimo, dal presente articolo.

Art....**(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilit  civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)**

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilit  civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalit  per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilit  civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco   messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit  della comunicazione di cui al comma 2.

4. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli pu  essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei

fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.

(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente: «invalidita'»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite dalla seguente: «invalidita' ».

2. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

Art. ...

(Promozione dell'attività degli agenti plurimandatari e rafforzamento del divieto di mandato in esclusiva)

1. Le compagnie assicurative non possono distribuire, direttamente o attraverso agenti monomandatari, i propri prodotti o servizi ai clienti finali.
2. Chiunque distribuisca servizi e prodotti assicurativi dei rami danni o vita, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, deve offrire i servizi e prodotti di almeno due diverse compagnie assicurative.
3. Gli agenti e ogni altro soggetto che distribuisca servizi e prodotti assicurativi si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO VI
TRASPORTI

Art. 22

(Autorità di regolazione dei trasporti)

1. All'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (quello che introduce queste modifiche)....., l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ~~(o l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che assume la denominazione di Autorità per le reti)~~ ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente articolo.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ~~(L'Autorità per le reti)~~ è competente nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, anche alla luce degli eventuali oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, come stabilito dall'art. del decreto legge..... (quello che introduce queste modifiche) ; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità cura che nei relativi bandi di gara sia precisato, ove l'amministrazione regionale non disponga del materiale rotabile, che la disponibilità di tale materiale già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un

fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni in essere applicando il metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività x a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; in caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe restano fissati a quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo precedente; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare una concorrenza per confronto;

7) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze *part-time* e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate;

e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”;

b) al comma 3, dopo la virgola, sono sopresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”;

c) al comma 5, sono sopresse le parole “individuata ai sensi del comma 2”;

d) al comma 6, lettera a), sono sopresse le parole “individuata dal comma 2”.

2. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, al comma 2 è abrogata la lettera e).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

~~(da rivedere)~~

Tutto il settore del trasporto deve essere modernizzato ed aperto alla concorrenza: autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, ma anche il trasporto regionale e urbano su gomma di linea e non. C'è l'occasione di creare nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, migliorando in tal modo i servizi offerti all'utenza e incrementando occupazione e valore complessivo dei settori interessati. Per tale ragione sarà presto individuata tra le autorità esistenti, quella che dovrà esercitare le competenze, delineate già nel decreto salva Italia, convertito in legge di recente. Le competenze, rispetto a quelle già delineate nel decreto c.d. "salva Italia" devono essere integrate anche con riferimento al settore autostradale, per ciò che concerne la regolazione economica delle attività che si svolgono sull'infrastruttura e ai trasporti pubblici non di linea. Una competenza piena e ampia, come quella prefigurata, consentirà all'Autorità di modernizzare tutto il sistema dei trasporti, senza rischiare di essere catturata dagli interessi regolati di specifici settori.

La norma apporta, di conseguenza, modificazioni all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui sono state dettate disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti.

Il comma 1, nel sostituire i commi 1 e 2 del predetto articolo 37, individua l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale Autorità competente anche nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti.

Le funzioni previste dalla novella in capo all'Autorità ai fini della regolazione del settore dei trasporti - ossia garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti, definire criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati, definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei trasporti in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei relativi capitolati - riproducono quelle già contemplate dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ma con inclusione delle reti autostradali.

La norma definisce inoltre le competenze dell'Autorità negli specifici settori delle autostrade e del servizio taxi.

Con riguardo al settore autostradale, l'Autorità dovrà provvedere in primo luogo ad una rivisitazione, entro il 31 dicembre 2012, dei sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni già in essere, applicando il metodo, in uso anche nei settori dell'energia e del gas e delle telecomunicazioni, del *price cap* (definito dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, quale "*limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale*"), finalizzato a porre un vincolo alla crescita delle tariffe pari alla differenza fra tasso programmato di inflazione e aumento della produttività conseguibile dal concessionario, su base quinquennale. Nel medesimo settore l'Autorità dovrà inoltre provvedere alla definizione sia degli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, sia degli schemi degli stessi bandi di gara, nonché alla definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali in un'ottica di potenziamento della concorrenza.

In materia di regolazione del settore del servizio taxi, le funzioni attribuite all'Autorità sono volte all'adeguamento, sulla base delle esigenze dei diversi contesti urbani e nel rispetto del diritto di mobilità degli utenti, dei livelli dell'offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni. A tal fine sono individuati specifici criteri che mirano ad una riorganizzazione del settore in termini di maggiore apertura, flessibilità e concorrenza: incremento del numero delle licenze accompagnato da compensazioni da corrispondere *una tantum* in favore di coloro che risultano già titolari di licenze utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto delle licenze medesime; rilascio i più licenze ad un medesimo soggetto, che potrà farsi sostituire alla guida da chi abbia i requisiti prescritti; rilascio di licenze *part-time*; maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, fermo restando l'obbligo di assicurare un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; esercizio del servizio anche al di fuori dell'area per la quale è stata rilasciata la licenza; sviluppo di nuovi servizi integrativi

quale il taxi ad uso collettivo; maggiore libertà nella fissazione delle tariffe e relativa pubblicizzazione in forma corretta e trasparente.

Il comma 2 della norma reca le necessarie modificazioni di coordinamento all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011; viene altresì soppressa la competenza dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali alla formulazione di proposte in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali, attualmente prevista all'articolo 36, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 23

(Indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)

1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche per venire incontro a precise richieste della Commissione europea è opportuno svincolare fin da subito in modo più netto la società che gestisce la rete ferroviaria italiana (RFI) dal Gruppo societario cui afferisce anche l'operatore *incumbent* Trenitalia. Come primo passo del percorso, si pone la società RFI alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, al di fuori del Gruppo FS.

La norma dispone, pertanto, la cessione delle azioni della società RFI (Rete ferroviaria italiana s.p.a.) al Ministero dell'economia e delle finanze, cui viene affidato l'esercizio dei diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. La RFI, costituita il 1° luglio 2001 come Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, svolge il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'intero pacchetto azionario di RFI è detenuto dal Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., Società a sua volta partecipata (100%) dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la norma in esame la RFI esce dal Gruppo e diviene una partecipata diretta del Ministero.

La disposizione è finalizzata a rendere effettiva l'autonomia e l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (*"Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti"*). Il predetto decreto legislativo ha dato attuazione alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. In particolare, la direttiva 2001/12/CE, nell'apportare modificazioni ed integrazioni alla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 91/440/CEE), ha fissato, ai fini dell'adeguamento alle esigenze del mercato unico e del potenziamento dell'efficienza del settore, il principio della separazione tra la gestione dell'infrastruttura e l'esercizio dei servizi di trasporto.

Il comma 2 della norma dispone che rimangono in capo a RFI i diritti relativi alla concessione rilasciata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T.

Art. 24

(Eliminazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)

1. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse.
 - b) la lettera *b-bis*) è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(da vedere)

La norma dispone la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. In particolare, viene eliminato l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare sia la normativa regolamentare sia i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece la prescritta osservanza della legislazione nazionale e regionale.

Il citato articolo 36 era stato modificato dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che aveva inserito l'obbligo di osservanza dei *“contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria”* e la prescrizione in materia di *“condizioni di lavoro del personale”*.

La norma in esame pertanto è volta ad eliminare la novella dell'agosto 2011, nonché la previsione dell'osservanza anche della normativa regolamentare. Si configura, pertanto, come strumento per accrescere i livelli di concorrenzialità, essendo infatti diretta a rimuovere potenziali restrizioni all'accesso e delle possibilità competitive.

CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI

Art. 25

(Liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta)

1. L'articolo 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come modificato, da ultimo, dal comma 4 dell'articolo 1, d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.
2. In via transitoria, Poste italiane S.p.A. continua a garantire lo svolgimento del servizio fino alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento del servizio da parte delle amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche nel settore postale deve essere promosso il processo di liberalizzazione e, per tale ragione, si è deciso nel decreto c.d. salva-Italia di attribuire le competenze relative all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vera autorità indipendente con specifiche competenze di regolazione ai fini della promozione della concorrenza. Si può pensare, pertanto, di aprire ulteriormente gli spazi di mercato per i privati, prevedendo la rimozione dell'esclusiva in capo a Poste Italiane spa della notificazione degli atti giudiziari. Si tratta di una misura che consentirà a nuove imprese di nascere e ad altre di aumentare le proprie dimensioni.

Nella prospettiva di addivenire ad una liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta, il primo comma prevede l'abrogazione dell'articolo 4, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante *Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*, il quale prevede che per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta per le violazioni del Nuovo codice della strada. Si tratta di una soluzione legislativa che consente l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, con effetti benefici sul sistema concorrenziale e, dunque, sui costi e sulla qualità del servizio per gli utenti.

Il secondo comma prevede un regime transitorio. Fino alla chiusura delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio da parte delle amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 dicembre, lo svolgimento del servizio è garantito da Poste italiane s.p.a.

Il terzo comma indica l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26

*(Procedure ad evidenza pubblica per le concessioni del demanio marittimo
per attività turistico-balneari)*

1. In conformità alla normativa dell'Unione europea a tutela della concorrenza, la selezione del concessionario sui beni del demanio marittimo avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica trasparenti, competitive e debitamente pubblicizzate, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A favore dei precedenti concessionari è riconosciuto un diritto di prelazione, ove adeguino la propria offerta a quella presentata dal concorrente risultato vincitore della procedura e assicurino condizioni più favorevoli relativamente ai livelli occupazionali.
2. Le concessioni non possono avere durata superiore a quattro anni e non possono essere automaticamente prorogate. In ogni caso, per il rinnovo si ricorre a nuove procedure competitive.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione disciplina l'affidamento delle nuove concessioni sui beni del demanio marittimo per l'esercizio di attività turistico-balneari, nonché la durata delle nuove concessioni. La nuova disciplina segue alle recenti modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2010 (art. 11 della legge n. 217 del 2011), rese necessarie per eliminare le norme nazionali in contrasto con il diritto europeo in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Il comma 1 prevede che le concessioni demaniali marittime siano affidate mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale disposizione è conforme alla disciplina europea delle attività di servizi soggette a regimi autorizzatori, di cui all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. "direttiva servizi"), che stabilisce l'obbligo di effettuare una procedura di selezione, per il rilascio dell'autorizzazione, che presenti garanzie di imparzialità, trasparenza, pubblicità.

Viene riconosciuto un diritto di prelazione ai concessionari uscenti, previo adeguamento dell'offerta economica a quella del candidato che ha presentato la migliore offerta e ove assicurino maggiori livelli occupazionali.

Il comma 2 dispone la durata massima delle nuove concessioni in quattro anni, con divieto di proroga automatica, conformemente al diritto europeo. Si prevede che il rinnovo delle concessioni in scadenza avvenga mediante l'indizione di nuove procedure competitive.

Art. 27

(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)

1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, nel rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci generici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il potere di accertare l'esistenza di protezioni brevettuali o industriali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che, fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l'AIFA-Agenzia italiana per il farmaco – prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci generici, non debba effettuare alcuna verifica in ordine all'esistenza di una protezione brevettuale: tale accertamento, infatti, non rientra fra i compiti istituzionali dell'Agenzia e pertanto va lasciato alle più appropriate sedi. Si intende in tal modo, da un canto, accelerare la procedura semplificata prevista dalla legge per l'immissione in commercio di farmaci generici e, dall'altro, contemperare l'esigenza della tutela della concorrenza dei farmaci generici con quella della loro tutela brevettuale, questione molto dibattuta in dottrina ed oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali.

Art. 28

(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

1. **All'articolo 24** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e **successive modificazioni**, il comma *5-bis* è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 24 del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di pertinenze stradali, definite come le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade, determinate dall'ente proprietario in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

Il comma 5-*bis* del predetto articolo, aggiunto dall'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A), ossia le autostrade, devono essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti - di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e d'intesa con le regioni per i profili di competenza delle stesse.

La norma in esame abroga il sopra richiamato comma 5-*bis*, eliminando il vincolo della preventiva determinazione delle pertinenze e, di fatto, consentendo l'individuazione delle pertinenze medesime anche in una fase non coincidente con quella progettuale. Detta norma rappresenta quindi una misura di semplificazione ai fini del potenziamento dei servizi connessi alla rete autostradale ed è altresì diretta a rimuovere potenziali ostacoli alle possibilità competitive dei concessionari.

Art. ...

LIBERALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

1. Al fine di incentivare l'efficienza e stimolare le dinamiche competitive del mercato della vendita al dettaglio della stampa al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 comma 3, lett. b) le parole da "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500" sono abrogate;

b) alla lett. d) le parole "con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700" sono abrogate;

c) alla lett. e) le parole "con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120" sono abrogate.

d) L'art. 5, comma 1, lett. b) è sostituito dal seguente: "le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, possono variare solo in funzione dei risultati conseguiti dall'esercizio e dei volumi di giornali acquistati nel punto vendita.